

# Decreto Presidente Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513

## Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato

Il Presidente della Repubblica

Visto l'art. 87, comma quarto, della Costituzione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visti gli accordi intervenuti il 22 novembre 1977 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. e della C.I.S.N.A.L. sulla nuova disciplina concernente l'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti civili dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta

### Art. 1

A decorrere dal 1° dicembre 1977 le misure dell'indennità di trasferta dovute al personale civile dello Stato non dirigente, comandato in missione fuori dall'ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri, sono stabilite come segue:

- 1) personale rivestente le qualifiche indicate ai punti 3), 4) e 5) della tabella A, 1) e 2) della tabella B e 1) della tabella C allegate alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché personale direttivo e personale di concetto con almeno sei anni di anzianità delle ex imposte di consumo: L. 19.100;
- 2) rimanenti categorie di personale civile: L. 14.000.

Per sede di servizio si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio e l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio.

A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente decreto le misure dell'indennità di trasferta possono essere rideterminate annualmente, con decreto del Ministro del tesoro, in relazione agli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'eventuale aumento non potrà comunque eccedere il limite del 12% delle misure in atto nell'anno precedente.

Su detti adeguamenti va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Il limite minimo di durata della missione perché sorga diritto all'indennità di trasferta, stabilito al punto a) del terzo comma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ridotto a quattro ore.

Nulla è dovuto per gli incarichi di missione svolti in località distanti meno di 10 chilometri dalla sede ordinaria di servizio.

L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.

Non si applicano le riduzioni percentuali di cui all'art. 7 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, relative alla popolazione dei comuni.

### Art. 2

Al dipendente inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell'albergo di 1ª categoria per il personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 2ª categoria per il minimamente personale. In tali casi le misure dell'indennità di trasferta sono ridotte di un terzo.

### Art. 3

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in sede qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta e la località

della missione non disti dalla sede di servizio più di novanta minuti di viaggio con il mezzo più veloce, desumibili dagli orari ufficiali dei servizi di linea.

#### Art. 4

Al personale indicato al punto 3) della tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, in aggiunta al rimborso della spesa di viaggio effettivamente sostenuta, a tariffa d'uso, è consentito altresì il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza con letti.

Al personale delle qualifiche inferiori è consentito il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di 1<sup>a</sup> classe.

#### Art. 5

La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera.

Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea a quella per i percorsi effettuati a piedi in zona prive di strade, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 ed a L. 150 a chilometro.

L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro.

Le indennità di cui al quarto e quinto comma del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento apportato all'indennità di trasferta.

#### Art. 6

Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e carico e scarico dei mobili e delle masserizie lungo l'itinerario, previste dall'art. 20 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, sono rimborsate nella misura unica di L. 6.000 a quintale.

#### Art. 7

L'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma dell'art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è fissata in L. 170.000.

La suddetta misura è aumentata di un importo pari a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente nel tempo.

#### Art. 8

Nel caso di trasferimento con autovettura di proprietà compete una indennità chilometrica pari a quella prevista dall'art. 5, primo comma, del presente decreto.

#### Art. 9

Le misure di cui all'art. 1 del presente decreto non si applicano nei casi in cui, in base a norme di legge, è consentita la corresponsione del trattamento di missione in deroga ai limiti minimi di distanza e di durata di cui al sesto e settimo comma dello stesso articolo.

#### Art. 10

Tutte le indennità, comunque denominate, commisurate ad una aliquota dell'indennità di trasferta, compresa quella di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1967, n. 565, restano stabilite nelle misure e secondo le tariffe vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 18 dicembre 1973, n. 836.

#### Art. 11

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto relativa agli anni 1977 e 1978 dovrà essere contenuta nelle disponibilità degli attuali stanziamenti di bilancio.